

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA REGIONE TOSCANA E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;

VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;

Considerata l'efficacia del vigente accordo che regola questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi;

PREMESSO CHE:

- 1 L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
- 2 La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predisporre un accordo di collaborazione, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni.
- 3 È necessario adottare misure di prevenzione ambientale e comportamentale utili a mitigare i fattori di rischio per tutte le patologie, in particolare, nel caso di malattie respiratorie ed allergiche gravi, per prevenire eventi potenzialmente fatali
- 4 Per regolamentare in modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di sottoscrivere il presente accordo.

CONSIDERATO CHE:

- 1 il soccorso e l'assistenza di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- 2 tale attività di soccorso e l'assistenza rientrano in un piano terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- 3 la prestazione di soccorso e l'assistenza viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- 4 nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la AUSL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Piano Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:

- i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Il modulo di autorizzazione deve essere completato dallo specifico Piano Terapeutico Individualizzato che conterrà necessariamente, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

- nome e cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico al momento dell'iscrizione o al trasferimento ad altre scuole (compreso il passaggio fra ordini di scuola) o al momento della diagnosi, se successiva la richiesta di cui all'art. 2, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 2

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa:

- costruisce, con tempestività, insieme all'AUSL uno specifico Piano Terapeutico personalizzato, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy;
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita nelle situazioni in cui ciò sia necessario;
- acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico;
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente),

dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione.

Art. 3

Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione:

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo di collaborazione , vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Programma d'Intervento che li riguarda.

Al compimento della maggiore età degli studenti, i Programma d'Intervento in atto potranno essere proseguiti. Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.

Art. 4

Programma d'Intervento atto a superare le criticità:

Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente accordo di collaborazione per inadeguatezza dei locali scolastici ovvero per assenza di disponibilità alla somministrazione da parte del personale scolastico o per mancanza dei requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico d'intesa con l'AUSL definirà un programma d'intervento atto a superare le criticità .

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi nei quali si ravvisi una situazione di Emergenza o quando non sia possibile applicare il Piano Terapeutico o questo risulti inefficace.

Art. 5

Durata della validità del presente accordo: annuale.

Art. 6

Monitoraggio e verifica :

Le Parti convengono di effettuare la verifica dell'efficacia del presente accordo annualmente. Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL e dalle Associazioni in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.

A tal fine è istituito un Tavolo Permanente di confronto delle parti al quale partecipano i sottoscrittori e le figure che saranno ritenute necessarie e competenti per i temi trattati.

Firme dei sottoscrittori:

Regione Toscana

Ufficio Scolastico Regionale

Firmato Direttore Generale

Firmato Presidente o suo delegato

Firenze.....